



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 10 gennaio 2005

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione tenuta in Roma il 10 gennaio 2005, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte.

- 1) **Reclamo S.C. AFRAGOLA 92** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta a seguito della gara Afragola 92/Sorrento del 26.5.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 28.10.2004)
- 2) “ **F.C. ESPERIA VIAREGGIO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.
avverso decisioni merito gara Unione 98/Esperia Viareggio del 3.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 17 del 5.11.2004)
- 3) “ **Pol. RIZZICONESE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione della squalifica inflitta ai calciatori Vomero Fancesco e Vomero Gianluca rispettivamente fino al 31.12.2007 e fino al 13.3.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 56 del 30.11.2004)
- 4) “ **U.S. ACLI VILLA MUSONE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso le sanzioni dell'inibizione inflitte ai Sigg.ri Chiappino Fabrizio e Castagnari Davide rispettivamente fino al 20.12.2004 e 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

5) Reclamo U.S. JUNIOR JESINA

RESPINTO

avverso:

- la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Grilli Matteo;

- la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2004 al Presidente pro-tempore della società reclamante;

- la sanzione dell'ammenda di € 100,00 ad essa reclamante

inflitte a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 17.11.2004)

6) “ A.S. S. CRISTINA

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Aurora Mazara/S. Cristina del 14.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004)

7) “ S.S. ANGRI

PARZIALMENTE ACCOLTO,

avverso la sanzione della squalifica del campo per due gare a porte chiuse e l'ammenda di € 2.500,00 a seguito della gara Nuovo Terzigno/S.S. Angri del 12.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com.Uff. n. 85 del 27.12.2004) riducendosi ad € 1.500,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla reclamante e confermando nel resto.

8) “ S.S.D. CINIGIANO

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Cinigiano/Montorgiale del 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 20 del 25.11.2004)

9) “ A.S. NUOVA BAGNAIA

RESPINTO

avverso decisioni merito gara Nuova Bagnaia/Barco Murialdina del 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)

10)Reclamo A.C. REGGIANA**RINVIATO a nuovo ruolo**

avverso decisioni su vertenza economica con la Vis Civitanova in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2004)

11) “ A.C. REGGIANA**RINVIATO a nuovo ruolo**

avverso decisioni su vertenza economica con l'U.S. Montecosaro a in ordine al premio alla carriera relativo al calciatore Giandomenico Luigi (Delibera della C.V.E. – Com. Uff. n. 6/D Riunione del 24.9.2004)

12)Istanza PROCURATORE FEDERALE**ACCOLTO**

tendente ad ottenere la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del Presidente del C.R. Emilia-Romagna S.G.S., Sig. Pasini Roberto e della Sig.ra Terlizzi Lorenza, segretario-addetto contabile, ai sensi dall'art. 15 C.G.S

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 C.G.S., accoglie l'istanza del Procuratore Federale e conferma la sospensione cautelare da ogni funzione inerente alla carica dei Sigg.ri Roberto Pasini e Lorenza Terlizzi

13)Reclamo A.C. PERUGIA**PARZIALMENTE ACCOLTO,**

avverso le sanzioni dell'ammenda di € 40.000 inflitta alla società, della squalifica fino al 7.2.2005 inflitta al calciatore Coly Ferdinand Alex, dell'inibizione fino al 17.1.2005 del dirigente Sig. Ilvano Ercoli (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 del 23.12.2004)

riducendosi ad € 25.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla reclamante e confermando nel resto

Roma, 10 gennaio 2005